



COMUNE DI PONTOGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 13.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRANSATTIVA PER DEFINIZIONE DELL'INTERO CONTENZIOSO INERENTE LE RETTE DEI MINORI FERRARI - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	SEGHEZZI	ALESSANDRO GIUSEPPE	SINDACO		X
2	MARCHETTI	JACOPO	ASSESSORE	X	
3	BOCCHI	PAOLO	ASSESSORE	X	
4	BERTOLI	DANIELA MARIA	ASSESSORE	X	
5	BAGLIONI	SAVINO MARIO	ASSESSORE	X	

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Dott. JACOPO MARCHETTI in qualità di VICESINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. UMBERTO DE DOMENICO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Immediatamente eseguibile	SI	Soggetta a ratifica	NO
---------------------------	----	---------------------	----

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRANSATTIVA PER DEFINIZIONE DELL'INTERO CONTENZIOSO INERENTE LE RETTE DEI MINORI FERRARI - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

1. con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini a favore dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stato disposto al Comune di Pontoglio di procedere al pagamento della somma di € 196.567,27 oltre spese di procedimento, relativa alle rette di mantenimento dei minori Ferrari Gianluca, Pierangelo, Alessandro, Noemi) ospiti dell'Associazione Giovanni XXIII di Crema per il periodo dal 01.11.2002 fino al compimento della rispettiva maggiore età;
2. l'ingiunzione segue il lungo contenzioso in atto fra il Comune di Pontoglio e l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle rette di mantenimento dei minori Ferrari; infatti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, di conferma della sentenza sfavorevole al Comune di Pontoglio emessa dal Tribunale di Crema, è stato proposto dal Comune di Pontoglio ricorso in Cassazione;
3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 16.09.2014 il Comune di Pontoglio, in persona del Sindaco pro tempore, è stato autorizzato a resistere all'ingiunzione di pagamento promossa dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini;
4. le parti hanno manifestato la volontà di chiudere definitivamente l'intero contenzioso relativo alle rette dei minori Ferrari mediante reciproche concessioni;

VISTA la Convenzione transattiva, allegata sotto la lettera "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, mediante la quale le parti intendono definire l'intero contenzioso;

PRECISATO che in virtù della Convenzione transattiva:

1. l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII concede la riduzione del 15% sulla somma capitale ingiunta, la quale così risulta ora pari a 167.082,18;
2. l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII rinuncia agli interessi di legge sulla somma ingiunta;
3. il Comune di Pontoglio si impegna a corrispondere, in un'unica soluzione, la somma indicata pari ad € 167.082,18 entro e non oltre il termine del 15.01.2016;
4. la causa di opposizione ad ingiunzione pendente avanti al Tribunale di Rimini al n. 3646/14 (G.I. Dottor Rossino) e chiamata alla prossima udienza del 21 luglio 2015, verrà abbandonata a spese compensate con la procedura dell'articolo 309 Cpc;
5. il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Pontoglio avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 933/13 del 19.08.2013 pendente al n. 7507/14 verrà rinunziato a spese compensate;

VISTO il parere reso dal legale incaricato della difesa del Comune di Pontoglio, avv. Marcello Berlucchi, nel quale viene evidenziata l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione Comunale di addivenire ad una definizione transattiva dell'intera controversia relativa alle rette dei minori Ferrari (allegato "B");

DATO ATTO che il pagamento della somma di € 167.082,18 da corrispondere in via transattiva all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini trova copertura nell'ambito dei fondi già impegnati sugli opportuni capitoli di bilancio;

VISTI:

1. il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. l'art. 3 della Legge 07 agosto 1990 n. 241;
3. il vigente Statuto Comunale;
4. il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI:

1. il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'area amministrativa ed affari generali, Dott.ssa Simona Troncana;
2. il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'area economico-finanziaria, dott. Umberto De Domenico;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 - 2° comma – del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti,

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione transattiva, allegata sotto la lettera "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, mediante la quale le parti intendono definire l'intero contenzioso inerente le rette dei minori Ferrari, autorizzando nel contempo il Comune di Pontoglio, in persona del Sindaco pro tempore alla sottoscrizione;
2. di precisare che in virtù di tale Convenzione transattiva l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII concede la riduzione del 15% sulla somma capitale ingiunta, la quale così risulta ora pari a € 167.082,18 con rinuncia agli interessi di legge sulla medesima somma ingiunta;
3. di dare atto che il Comune di Pontoglio si impegna a corrispondere, in un'unica soluzione, la somma indicata pari ad € 167.082,18 entro e non oltre il termine del 15.01.2016;
4. di dare, altresì, atto che la causa di opposizione ad ingiunzione pendente avanti al Tribunale di Rimini al n. 3646/14 (G.I. Dottor Rossino) e chiamata alla prossima udienza del 21 luglio 2015, verrà abbandonata a spese compensate con la procedura dell'articolo 309 Cpc e che anche il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Pontoglio avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 933/13 del 19.08.2013 pendente al n. 7507/14 verrà rinunciato a spese compensate;
5. di precisare che il pagamento della somma di € 167.082,18 da corrispondere in via transattiva all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini trova copertura nell'ambito dei fondi già impegnati sugli opportuni capitoli di bilancio;
6. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell' art. 125 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

7. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRANSATTIVA PER DEFINIZIONE DELL'INTERO
CONTENZIOSO INERENTE LE RETTE DEI MINORI FERRARI - AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data, 08.07.2015



Il Responsabile dell'Area
Amministrativa ed Affari Generali
Dott.ssa Simona Troncana

Simona Troncana

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:**


**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRANSATTIVA PER DEFINIZIONE DELL'INTERO
CONTENZIOSO INERENTE LE RETTE DEI MINORI FERRARI - AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE.**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 - 1°
comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione.

Data, 13.07.2015



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Segretario Comunale
Dott. Umberto De Domenico



COMUNE DI PONTOGLIO

Allegato^A..... alla deliberazione

.....^{G.C.}..... n°...⁹²... del ^{13/07/2015}

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Marcello Bertucchi
Via Gramsci 43 - 25122 Brescia
Tel. 030.45463 - Fax 030.2400606
C.F. BRL MCL 34T02 B157Y

Avv. Silvia Ronconi
Via V. Colonna 3 - 47923 Rimini
Tel. 0541.307110 - Fax 0541.307562
C.F. RNC SLV 64B55 C573F

CONVENZIONE TRANSATTIVA

Tra le parti ASSOCIAZIONE "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" corrente in Rimini (RN) Via G. Mameli n. 1, Codice Fiscale 00310810221-PIVA 01433850409, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Giovanni Ramonda, Codice Fiscale RMNGNN60E03D742J;

e il COMUNE DI PONTOGLIO con sede in Pontoglio (BS), Via _____, Codice Fiscale _____ - PIVA _____, in persona del Sindaco pro-tempore sig. _____, Codice Fiscale _____ a ciò debitamente autorizzato da Delibera n. _____ del _____,

premesse

che l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" ha chiesto ed ha ottenuto dal Tribunale di Rimini decreto ingiuntivo n. 1503/14 depositato il 30/06/2014 con cui il detto Tribunale ingiungeva al Comune di Pontoglio di pagare all'Associazione istante la somma di €. 196.567,27 oltre ad interessi legali dalla scadenza del pagamento al saldo per prestazioni socio-assistenziali in regime residenziale rese a favore dei quattro minori Ferrari (Gian Luca nato a Calcinate il 13/12/84, Pierangelo nato a Palazzolo sull'Oglio il 9/3/87, Alessandro nato a Chiari il 10/03/89, Noemi nata a Chiari il 30/01/90). Le somme erano calcolate dal 01/11/02 al compimento della maggiore età di ciascuno dei quattro Fratelli Ferrari, e quindi fino al 12/12/02 per Gian Luca, fino al 08/03/05 per Pierangelo, fino al 09/03/07 per Alessandro e fino al 29/01/08 per Noemi.

Che contro tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione avanti al Tribunale di Rimini il Comune di Pontoglio contestando il principio giuridico in base al quale l'ingiunzione era stata concessa e cioè il fatto

Avv. Marcello Berlucchi
Via Gramsci 43 - 25122 Brescia
Tel. 030.45463 - Fax 030.2400606
C.F. BRL MCL 34T02 B157Y

Avv. Silvia Ronconi
Via V. Colonna 3 - 47923 Rimini
Tel. 0541.307110 - Fax 0541.307562
C.F. RNC SLV 64B55 C573F

che i genitori dei quattro fratelli Ferrari avessero la residenza nel Comune di Pontoglio: ciò perché era stata dichiarata la decadenza dalla patria podestà, con nomina di un tutore e quindi si doveva avere riguardo al luogo di residenza dello stesso e non a quello dei genitori decaduti.

Che l'Associazione "Comunità Papa Giovanni" ha resistito all'opposizione ritenendo, così come in precedenza, tali motivi infondati.

Che nella causa n. 5405/14 RG avanti al Tribunale di Rimini, in vista dell'udienza del 28/01/15 ove si sarebbe dovuto discutere dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, sono intercorse trattative fra le parti volte allo scopo di definire l'intero contenzioso relativo alle rette di ricovero dei fratelli Ferrari. Infatti l'ingiunzione di cui si discute riguarda, come detto, il periodo di ricovero posteriore al'01/11/02 mentre le rette precedenti erano state oggetto di altri giudizi e precisamente del giudizio di cui alla sentenza del Tribunale di Crema n. 159/08 depositata il 29/04/08, di accoglimento delle ragioni dell'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", (parti: Comune Pontoglio, Associazione "Comunità Papa Giovanni e Comune di Crema) e del giudizio di cui alla successiva sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 933/13 depositata il 19/08/13, confermativa della sentenza di primo cure, che è contenzioso tuttora in corso perché il Comune di Pontoglio avverso la detta sentenza d'appello, ha promosso ricorso per cassazione attualmente pendente presso la Corte Suprema al n. 7507/14.

considerato

che è interesse delle parti chiudere definitivamente l'intero contenzioso

Avv. Marcello Bertucchi
Via Gramsci 43 - 25122 Brescia
Tel. 030.45463 - Fax 030.2400606
C.F. BRL MCL 34702 B157Y

Avv. Silvia Ronconi
Via V. Colonna 3 - 47923 Rimini
Tel. 0541.307110 - Fax 0541.307562
C.F. RNC SLV 64855 C573F

relativo alle rette dei minori Ferrari mediante reciproche concessioni;
tutto ciò premesso e considerato fra le parti:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) L'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" concede la riduzione del 15% sulla somma capitale ingiunta, la quale così risulta ora pari ad €. 167.082,18.

2) l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" rinuncia agli interessi di legge sulla somma ingiunta;

3) il Comune di Pontoglio si impegna a pagare integralmente, in un'unica soluzione, la somma indicata di €. 167.082,18 entro e non oltre il 15/01/2016;

4) la causa di opposizione ad ingiunzione pendente avanti al Tribunale di Rimini al n. 5405/14 (G.I. Dottor Rossino) e chiamata alla prossima udienza del 21 luglio 2015, verrà abbandonata a spese compensate con la procedura dell'articolo 309 CPC;

5) il Comune di Pontoglio entro e non oltre il 15/01/2016 rinuncia con la procedura di cui all'art. 390 CPC al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 933/13 depositata il 19/08/13 pendente al n. 7507/14 e, per l'effetto, si impegna a depositare nel citato procedimento avanti la Corte Suprema, un atto di rinuncia ad ogni motivo del ricorso, privo di riserve e condizioni, debitamente sottoscritto dai difensori nominati a ciò autorizzati ed a notificarlo pur entro il suddetto termine alle parti in causa (Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" e Comune di Crema).

Stante la presente transazione le parti si impegnano a non utilizzare tra loro ogni eventuale provvedimento della Corte di Cassazione diverso da quello dichiarativo dell'estinzione del procedimento. Lo stesso verrà

Avv. Marcello Berlucci
Via Gramsci 43 - 25122 Brescia
Tel. 030.45463 - Fax 030.2400606
C.F. BRL MCL 34T02 B157Y

Avv. Silvia Ronconi
Via V. Colonna 3 - 47923 Rimini
Tel. 0541.307110 - Fax 0541.307562
CF. RNC SLV 64B55 C573F

rinunziato a spese compensate.

6) l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" rinuncia a far valere il decreto ingiuntivo n. 1503/14 concesso dal Tribunale di Rimini e depositato il 30.06.14 alla imprescindibile condizione che il Comune di Pontoglio rispetti nel termine sopra indicato le clausole n. 3 e n. 5 della presente transazione ritenendosi diversamente libera di procedere al recupero integrale del proprio credito utilizzando il detto proprio titolo.

7) Le parti sottoscrivono il presente atto in piena consapevolezza e dichiarano di non avere ulteriori pretese nei confronti l'una dell'altra.

Sottoscrivono il presente atto i rispettivi difensori per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, legge professionale forense.

Letto, confermato e sottoscritto a Pontoglio – Rimini, li _____

Per l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" il legale rappresentante pro-tempore Giovanni Ramonda

Per il Comune di Pontoglio il Sindaco pro-tempore _____

Avv. Silvia Ronconi

Avv. Patrizia Mussoni

Avv. Marcello Berlucci

Avv. Roberto Manzi

COMUNE DI PONTOGLIO

AllegatoB..... alla deliberazione

.....P.C. n° 92 del 13/07/2015

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Marcello Berlucchi

Via Gramsci, 43 – 25122 Brescia

Tel. 030.45463- Fax. 030.2400606

Alla Responsabile dell'area Amministrativa

e affari generali

del Comune di Pontoglio

Dott.ssa Simona Troncana

Brescia, 25/05/15

Oggetto: controversia giudiziale con Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini.

Gentile Dott.ssa Troncana,

come richiesto esamino qui in breve i profili giuridici della causa in corso davanti il Tribunale di Rimini, in vista di un possibile accordo transattivo.

1. La causa trae origine dal Decreto Ingiuntivo notificato il 20 agosto 2014, al Comune di Pontoglio (9458 di Prot.) ottenuto dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per la somma di € 196.567,27 oltre interessi e spese di procedura (2.541,50). Si tratta di somme richieste per servizi socio assistenziali in regime residenziale prestati dall'Associazione a favore dei Fratelli Ferrari, più esattamente Ferrari Gianluca del (1984), Pierangelo (1987), Alessandro (1989) e Noemi del (1990) . Il periodo cui si riferisce l'assistenza

prestata va dal 1/11/02 al compimento della rispettiva maggiore età. I quattro fratelli erano ricoverati presso Casa Famiglia Buscarina di Crema e la competenza passiva del Comune di Pontoglio era fondata sul fatto che i genitori Ferrari Angelo e Chiappa Enrica Marta avevano all'inizio la residenza del Comune di Pontoglio.

2. In realtà la vicenda dei quattro fratelli Ferrari e del relativo onere assistenziale è già ben nota al Comune di Pontoglio perché oggetto di precedenti vicende giudiziarie relative all'assistenza prestata ai minori fino a fine ottobre del 2002. Il Tribunale di Crema, con sentenza del 29/04/08 n. 159 ha disatteso le ragioni del Comune di Pontoglio, le quali si fondavano sul fatto che i genitori dei quattro minori erano stati dichiarati decaduti dalla patria podestà con provvedimento del Tribunale dei minori e conseguente ricovero disposto presso l'Istituto di Crema che fa capo all'Associazione Papa Giovanni XXIII. Era stato nominato anche un tutore dei minori nella persona della Signora Francesca Benzi, responsabile di Casa Buscarina. Proprio la decadenza dalla patria podestà e la nomina del tutore, sono state le ragioni per cui il Comune di Pontoglio che aveva già pagato per anni le rette dei minori sospese i pagamenti a fine anno 2000, promuovendo apposita causa avanti al Tribunale di Crema ove sostenne che l'onere doveva far carico al Comune di residenza del tutore, cioè Crema. La norma di legge invocata era l'art 4 L- reg. Lombardia 5 gennaio 2000 n. 81, la quale ricorda espressamente come, per indicare la residenza dei minori e quindi stabilire l'ente tenuto al pagamento, occorra far riferimento alla residenza dei genitori, ovvero (dove esista) a quella del tutore.
3. La sentenza del Tribunale di Crema già ricordata, invece ha detto che il momento al quale occorre rifarsi per stabilire la residenza è quello dell'inizio della prestazione, mentre i successivi mutamenti sarebbero irrilevanti. Il Comune di Pontoglio ha proposto l'impugnazione ma la Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 933 del 5/6/13 ha confermato la pronuncia di primo grado. Nella convinzione della discutibilità delle due sentenze di merito, il Comune di Pontoglio ha proposto ricorso per Cassazione attualmente pendente al n. 7507/14 Rg.
4. Questi sono gli antefatti della causa di Rimini, ove il Comune di Pontoglio ha proposto opposizione al D.I. menzionato ponendo a base le ragioni già invano

sostenute nei gradi precedenti, ulteriormente sviluppate nel ricorso per cassazione.

L'Associazione Papa Giovanni XXIII si è regolarmente costituita in giudizio ribadendo le proprie ragioni e chiedendo l'esecuzione provvisoria del decreto opposto. Nell'imminenza dell'udienza ove si doveva discutere della provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono emerse dai colloqui con i legali di controparte spazi per una riconsiderazione dell'intero problema. Occorre ricordare che a termini di legge (art .648 CpC) il Giudice, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione può concedere l'esecuzione del provvedimento opposto. Le ragioni fatte valere dal Comune di Pontoglio in sede di opposizione all'ingiunzione erano di natura strettamente giuridica, senza ausili di prova scritta (cioè documentazione) e quindi secondo una ragionevole previsione, l'esecuzione provvisoria sarebbe stata concessa dal Giudice. E' vero, che in vista dell'udienza, si erano predisposte delle note ove si confrontava il diverso impatto che l'esecutorietà avrebbe avuta sulle parti in causa, perché la somma da pagare rappresentava un 8/10 % del bilancio comunale, mentre era solo l'1/2 % dei crediti indicati in bilancio dall'Associazione. Ma è altrettanto vero che difficilmente il Giudice avrebbe valutato in modo positivo queste ragioni non giuridiche ma economiche e non avrebbe certamente ignorato le due sentenze di merito (Trib. Crema e Corte d'Appello di Brescia) esistenti in argomento e contrarie alle tesi del Comune di Pontoglio. E' iniziata così la trattativa che si è impostata su tre punti:

1. Riduzione o abolizione degli interessi,
2. riduzione della quota capitale richiesta,
3. tempi del pagamento.

La proposta ultima formulata e sostanzialmente condivisa prevede la cancellazione degli interessi (pari a circa 60/70 mila) la riduzione del capitale del 15% (circa 30 mila) e il pagamento della somma in un'unica soluzione a metà gennaio 2016. Il desiderio di chiudere definitivamente questa sfortunata vicenda senza ulteriori strascichi ha spinto il Comune a inserire negli accordi anche la rinuncia al ricorso in Cassazione e l'abbandono della causa di Rimini a spese compensate.

5. Venendo a discorrere delle ragioni di convenienza che possono spingere il Comune alla definizione transattiva con la controparte , non si può fare a meno di considerare la posizione processuale venutasi a creare con

l'ingiunzione concessa dal Tribunale di Rimini ed opposta giudizialmente. Come detto sopra, e per quanto sia sempre difficile fare previsioni di questo tipo, la concessione dell'esecuzione provvisoria da parte del Giudice era molto più che una probabilità. Se essa fosse stata concessa il Comune di Pontoglio avrebbe dovuto pagare (seppure con i termini di grazia previsti dalla normativa speciale in materia) l'intera somma del decreto Ingiuntivo maggiorata degli interessi e delle spese. Anche l'esito del ricorso per cassazione, al di là delle considerazioni sulla sua fondatezza, avrebbe aggiunto elementi di incertezza temporale, a fronte dei tempi normali per la sua decisione (3-4 anni quindi non prima del 2018). Riassuntivamente, poste le premesse da cui si era sviluppata l'intera vicenda, passata attraverso due pronunce negative di primo grado, che non avrebbero certo mancato d'influenzare il giudizio in sede di esecuzione provvisoria del decreto – una definizione transattiva sulle basi sopra ricordate trae i suoi elementi giustificativi dalle condizioni favorevoli ottenute in sede di trattativa, con un risparmio prevedibile di oltre 100.000 € , a fronte anche del fatto che il Comune di Pontoglio ha già lodevolmente previsto in bilancio le somme necessarie a far tempo dalla prossima annata.

Le ragioni giuridiche che sostengono l'ipotesi transattive sono espone nelle considerazioni che precedono.

Con i migliori saluti.

Avv. Marcello Berlucchi

COPIA

F.TO
IL VICESINDACO
DOTT. JACOPO MARCHETTI

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, verrà affissa in copia all'Albo Comunale il giorno **14 LUG. 2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pontoglio, li

14 LUG. 2015

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125, 1^comma, D.LGS. 18/08/2000, N.267)**

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell'art.125, 1° comma, D.LGS. 18/08/2000, N.267, come da elenco n. **18/2015** dellib. g.c.

Pontoglio, li

14 LUG. 2015

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il **14 LUG. 2015** al sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pontoglio, li

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Pontoglio, li

14 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE